



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel 040 377 2405  
fax 040 377 2446  
I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. **17724/PROD.COMM**  
riferimento: **nota prot. 8952 dd. 05.07.2007**  
allegato  
Trieste, **19 luglio 2007**

Al Comune di

oggetto: **articoli 7, 42 e 50 della L.R. 29/2005, come modificata dalla L.R. 7/2007: requisiti professionali e validità delle autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche.**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, sono stati formulati specifici quesiti in ordine alle problematiche di cui all'oggetto; a tal proposito si evidenzia quanto segue.

Relativamente alla validità dei **requisiti professionali maturati precedentemente l'entrata in vigore della legge regionale 29/2005** (nel caso di specie, superamento positivo, nel 1989, dell'esame di idoneità presso la Commissione giudicatrice ai fini della somministrazione), ci si riallaccia alla direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico di cui alla circolare 3603/C dd. 28 settembre 2006, punto 2.2.1, dove viene esplicitato che il superamento degli esami svolti, riferiti ad istanze inoltrate alle C.C.I.A.A. in data antecedente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge 223/2006, convertito nella legge 248/2006), può essere ritenuto valido <<ai limitati fini del riconoscimento del requisito professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.>>.

Il principio è valevole, a maggior ragione, con riferimento a posizioni già perfettamente consolidate (superamento positivo dell'esame di idoneità nel 1989 ai fini della somministrazione); si richiama, a tal proposito, la disposizione di cui all'articolo 4 dell'abrogato regolamento emanato con D.P.G.R. n. 146/Pres. dd. 7 maggio 1999 ed integrato con successivo D.P.G.R. n. 256/Pres. dd. 6 agosto 1999, ai sensi della quale <<i corsi abilitanti all'iscrizione al Registro esercenti il commercio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui all'articolo 2 della legge n. 287/1991, **conclusi entro il 31 dicembre 1999**, sono validi **anche** ai fini di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), della legge regionale 8/1999.>>, ossia ai fini dell'attività di vendita.

Per quanto concerne la **validità**, sempre ai fini del possesso dei requisiti professionali per la vendita di generi alimentari o per la somministrazione, **dell'attestato** (non di un diploma) di qualifica professionale, rilasciato da un Istituto professionale, dopo la frequentazione di un corso biennale, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c), della legge regionale 29/2005, è richiesto il possesso di una laurea, ovvero di un diploma di scuola media di secondo grado, ovvero di un diploma di scuola alberghiera, **ovvero di diplomi o titoli equivalenti**; l'equivalenza viene certificata, su

richiesta dell'interessato, dall'istituto che ha rilasciato il titolo, nel caso di specie lo I.A.L. (articolo 7, comma 3).

Sulla questione dell'equivalenza dei titoli di studio, si richiama la direttiva della scrivente Direzione di cui alla propria circ. prot. 7293/COMM. dd. 3 luglio 2003, dove è stato puntualizzato che tale equivalenza va valutata secondo un criterio sostanziale, ossia il titolo di studio deve assicurare la professionalità richiesta dalla legge ai fini della vendita di prodotti alimentari, sulla base del piano di studi effettivamente seguito, che deve ricomprendere materie grosso modo coincidenti con quelle di cui all'attuale D.P.R. 0351/Pres. dd. 15 novembre 2006 (regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 29/2005, in materia di corsi professionali per il commercio); inoltre, la durata quinquennale potrà valere come elemento di valutazione residuale, ma non di essenziale discriminante.

Passando all'esame delle questioni attinenti il **commercio sulle aree pubbliche**, si chiarisce, innanzi tutto, che l'articolo 50, comma 2, della legge regionale 29/2005 richiama espressamente l'articolo 28 del decreto legislativo 114/1998, dove, in maniera inequivocabile, viene sancito che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione cui appartiene il Comune che l'ha rilasciata, **sia nell'ambito delle altre Regioni del territorio nazionale**.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 42 della più volte citata legge regionale 29/2005, hanno validità nel territorio del Friuli Venezia Giulia anche le autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche rilasciate dalle altre Regioni, ai sensi del decreto legislativo 114/1998; il comma 8, sempre dell'articolo 42, inibisce il rilascio dell'autorizzazione in forma esclusivamente itinerante a chi sia già intestatario per il territorio regionale di un'autorizzazione sulle aree pubbliche con tale efficacia; ne consegue che un soggetto, in possesso dell'autorizzazione valida per il territorio del Friuli Venezia Giulia, indifferentemente se rilasciata da un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia oppure da un Comune di una Regione differente, non potrà ottenere *ex novo* il titolo amministrativo ai fini del commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.

Distinti saluti

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
dott.ssa Antonella MANCA

*Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto*  
telefono: 040 3772405  
e.mail: [sabrina.miotto@regione.fvg.it](mailto:sabrina.miotto@regione.fvg.it)

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo*  
telefono: 040 3772448  
e.mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)